

23  
17 L.P.



Ref 251/17

**TRIBUNALE DI BERGAMO**

Il giudice designato,  
ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

avente ad oggetto l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio di:

visto il ricorso con cui la sopraindicata persona fisica ha chiesto la liquidazione del suo patrimonio ex artt. 14 *ter* e segg. l. n. 3/12, come modificata dal d.l. n. 179/12, convertito dalla legge n. 221/12;

vista la documentazione allegata;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura in quanto:

- questo giudice è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9, comma 1 l. n. 3/12 e successive modifiche, essendo la debitrice residente in Chignolo d'Isola (BG), Comune compreso nel circondario del Tribunale;
- la debitrice non è soggetta alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF, poiché non svolge attività d'impresa ed, in passato, ha rivestito la sola qualifica di socia accomandante di una società di persone (Capelli s.a.s.);
- la debitrice non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento, come risulta dall'esistenza di: inadempimenti, dichiarazioni confessionarie, accertamenti svolti dall'Organismo di Composizione della Crisi, le cui mansioni sono svolte dal professionista nominato ex art. 15, comma 9 l. n. 3/12, circostanze che dimostrano come il debitore non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

1

Q

- nella domanda è contenuto l'inventario dei beni del debitore ed alla stessa è allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, il cui contenuto è conforme alle previsioni di legge (avendo l'O.C.C.: indicato le cause dell'indebitamento ed escluso un comportamento negligente in capo alla debitrice; esposto le ragioni, non imputabili alla signora Barossi, che hanno determinato la sua incapacità di adempiere; fornito un resoconto sulla solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni ed escluso l'esistenza di atti impugnati dai creditori; dato atto della completezza ed attendibilità della documentazione prodotta a corredo della domanda);

- l'organismo di composizione della crisi ha dato notizia della domanda agli uffici fiscali ed all'agente della riscossione;

- è stato possibile ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice;

- è emerso che negli ultimi cinque anni la signora \_\_\_\_\_ on ha posto in essere atti dispositivi del patrimonio;

rilevato che dalla liquidazione debbono essere esclusi il PC Lenovo dell'anno 2004 necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa del marito della ricorrente (bene peraltro sostanzialmente privo di valore commerciale) ed il saldo di cui al piano di accumulo della polizza vita contratta dalla ricorrente \_\_\_\_\_ spettivamente impignorabili ai sensi dell'art.

515, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 1923 c.c.;

rilevato che deve essere fissato il limite ex art. 14 ter comma 5 lettera b), che nella specie deve ritenersi coincidente con il reddito mensile medio del nucleo familiare, pari a circa 1.787,27 euro, ammontando la somma necessaria al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia ad euro 1.780,00 (importo la cui congruità è stata confermata dall'O.C.C.);

rilevato infine che la ricorrente può essere autorizzata ad utilizzare, sino alla vendita, l'immobile adibito ad abitazione familiare;

P.Q.M.

letto l'art. 14 *quinquies* l. n. 3/12 e succ. mod.;

**DICHIARA APERTA**

la procedura di liquidazione del patrimonio di:

2

visto l'art. 15, comma 8, l. n. 3/12 e succ. mod.

**NOMINA**

liquidatore il dr. Luigi Gaffuri, il quale, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

**DISPONE**

che sino al momento in cui il decreto di omologazione diventerà definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari od esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ORDINA**

che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per una sola volta, sul quotidiano "L'Eco di Bergamo" e sul sito del Tribunale di Bergamo;

**ORDINA**

che il presente decreto venga trascritto a cura del liquidatore;

**ORDINA**

al liquidatore di iniziare con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei beni e di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 14 *sexies* comma 1 l. n. 3/12 e succ. mod.

**ORDINA**

la consegna ed il rilascio dei beni mobili e immobili facenti parte del patrimonio di liquidazione, con l'esclusione del PC Lenovo del 2004 e del saldo di cui al piano di accumulo della polizza vita contratta dalla ricorrente (p

**AUTORIZZA**

la debitrice, sussistendo gravi e specifiche ragioni, a risiedere nell'immobile oggetto di liquidazione sino alla vendita dello stesso;

**FISSA**

3




in euro 1.780,00 il limite occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia.

Così deciso in Bergamo, il 30 ottobre 2017 .

Il giudice

dr. Elena Gelato



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL ..... 2017  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Dott.ssa *Maria Perella*)

